

Tutela giudiziaria

Impugnazioni, la check list include giurisprudenza, competenza e date

Al giudice tributario le contestazioni per i crediti tributari erariali, al giudice di pace quelle per le infrazioni stradali

Pagina a cura di
Francesco Falcone

Giurisdizione, competenza, termini processuali. Tante le verifiche necessarie prima di impugnare cartelle e altri atti a esse successivi.

La giurisdizione

La prima verifica riguarda il giudice al quale presentare il ricorso. Le contestazioni relative alla sussistenza di crediti tributari di natura erariale e/o locale (indicati in cartelle, intimazioni di pagamento, iscrizioni di ipoteche, fermi amministrativi)

vanno proposte al giudice tributario, mentre le contestazioni che riguardano altri crediti (indicati negli stessi atti) vanno proposte al giudice del lavoro presso il Tribunale se si tratta di crediti previdenziali, al Giudice di Pace se si tratta di somme derivanti da contravvenzioni stradali, al giudice ordinario se si tratta di sanzioni amministrative diverse dalle contravvenzioni stradali.

La situazione si complica per l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in materia tributaria. Con l'ordinanza 114/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

dell'articolo 57, Dpr 602/73 nella parte in cui non consentiva l'opposizione all'esecuzione al di là della pignorabilità dei beni.

Oggi il cittadino, quando riceve un atto della esecuzione (tipo pignoramento) e contesta il diritto della parte istante a procedere alla esecuzione, può proporre l'opposizione alla esecuzione davanti al giudice ordinario (Tribunale) senza limitazioni. Quando il cittadino, invece, contesta un singolo atto dell'esecuzione egli può proporre opposizione agli atti esecutivi e, in questo caso, occorre distinguere se rivolgersi al giudice tributario o a quello ordinario in base alle ragioni per le quali si vuole fare l'opposizione.

Di recente le Sezioni Unite hanno stabilito (21642/21) che al giudice tributario spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (verifi-

catisi fino alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici). La verifica sulla prescrizione che si colloca a monte della notifica della cartella spetta al giudice tributario (Cassazione, Sezioni Unite 21624/21).

Al giudice ordinario spettano le questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo e dei fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella o intimazione.

La legge delega per la riforma tributaria 111/2023, all'articolo 19, lettera c) dovrebbe semplificare e chiarire la situazione poiché prevede che l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi spettano al giudi-

ce tributario se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento. Le altre questioni, di conseguenza, dovrebbero spettare al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale.

La competenza

Al Giudice di pace spettano le questioni sulle sanzioni per le violazioni al Codice della strada nonché sulle sanzioni dovute per illeciti amministrativi di valore non eccedente 15.493,71 euro, escluse quelle afferenti alla tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro per le quali è competente esclusivamente il Tribunale.

Al giudice del lavoro presso il Tribunale spettano le questioni previdenziali e di lavoro. ●